

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 29/12/2012

FATTO e DIRITTO

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate trae origine dal Processo Verbale di constatazione redatto il 23/12/2006 dalla Guardia di Finanza a seguito verifica, presso il deposito commerciale sito in Darfo Boario Terme (BS) via Quarteroni n. 57, delle giacenze contabili ed effettive dei prodotti petroliferi ivi stoccati e loro movimentazione dal gennaio 2006 alla data dell'intervento.

In tale sede è emerso:

- una deficienza di gasolio per autotrazione pari a kg. 3.575;
- un'eccedenza di kerosene pari a kg. 19.841.

Sono state, inoltre, rinvenute n. 23 bollette di consegna di prodotti petroliferi senza emissione dei relativi documenti di trasporto e delle fatture, per ammissione dello stesso titolare signor Fe. Gi.

Sulla base di tali elementi è stata redatta comunicazione di reato ex art. 40 comma 1 lett. b) e 44 TU sulle accise n. 504/95, l'Agenzia delle Entrate ha adottato l'avviso di accertamento per la rilevanza fiscale dei fatti rilevati ai fini delle Imposte Dirette ed IVA.

Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza e/o difetto di istruttoria, carenza/difetto di motivazione.

L'Ufficio, costituito in giudizio, contesta l'impugnativa sotto tutti i profili esposti.

In merito ai singoli motivi di ricorso, nell'ordine esposit, si può rilevare:

- le operazioni di misurazione e di calcolo eseguite dai verbalizzanti, in contraddittorio con la parte, non sono state contestate. Il signor Fe. Gi. edotto sulla facoltà di "muovere rilievo e/o formulare osservazioni delle quali sarà dato atto nel presente verbale", nulla ha eccepito.

L'Ufficio al riguardo richiama la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale il Processo Verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nel corso di verifiche, ai sensi dell'art. 52 del DPR n. 633/72, come tutti i verbali è assistito da fede pubblica.

Fa, quindi, piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Il Processo Verbale di constatazione, pertanto, costituisce valido mezzo di prova attraverso il quale l'Amministrazione Finanziaria assolve all'onere probatorio circa il rapporto tributario accertato.

L'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso sulla base di risultanze certe rispetto alle quali non risultano dall'opponente forniti elementi di prova contraria per contrastare l'efficacia del provvedimento.

Per tali ragioni la deficienza ed eccedenza di prodotti rilevata, giustifica la presunzione di cessione od acquisto in evasione d'imposta ex artt. 1 - 3 DPR 441/1997;

- la motivazione del provvedimento emesso indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione visto che sono esposti i fatti all'origine

dei rilievi e le ragioni della rettifica dei dati e indicati riferimenti normativi; la ripresa fiscale per mancata emissione di n. 23 fatture di vendita e consegna di prodotti petroliferi è fatto che risulta comprovato dalle stesse dichiarazioni rese dal signor Fe. alla Guardia di Finanza, avente valore di confessione extragiudiziale ex art. 2733 c.c..

P.Q.M.

Respinge il ricorso confermando il provvedimento opposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in Euro 1.200,00.